

Prot. 357334/RU

Roma, 27 settembre 2021

CIRCOLARE N. 35/ 2021**PRESENTAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI MENSILI DEL GN E DELL'EE,
FORNITI DAI DISTRIBUTORI E FATTURATI DAI VENDITORI. CHIARIMENTI
OPERATIVI.**

Nella forma di risposta a quesiti pervenuti dagli operatori a seguito dell'open hearing del 28 luglio scorso, si riportano i seguenti elementi dispositivi per l'adempimento dell'obbligo di presentazione in forma telematica dei dati relativi al gas naturale e all'energia elettrica da parte dei distributori e dei venditori dei rispettivi settori, ai sensi dell'art.12 del D.L.124/2019 e delle determinazioni del Direttore di ADM prot.476905 (nel seguito, *determinazione EE*) e 476906 (nel seguito, *determinazione GN*), entrambe del 22 dicembre 2020.

oooooooooooooooooooooooooooo

1. DOMANDA – Entro quale termine deve essere effettuato il primo invio dei dati e a quale periodo temporale si riferisce?

RISPOSTA – Il primo invio dei dati deve essere effettuato dai soggetti obbligati entro il 1° ottobre 2021. Il primo invio si riferisce al periodo gennaio 2021 – luglio 2021. Occorre inviare un tracciato record distintamente per ciascuno dei sette mesi del predetto periodo.

2. DOMANDA – Nella comunicazione del venditore, in base al consumo mensile, il medesimo POD/PDR potrebbe rientrare in più scaglioni di consumo o essere destinato ad usi promiscui^[1]. Come deve essere indicato il predetto POD/PDR nella comunicazione? Come devono essere attribuiti i consumi fatturati?

RISPOSTA – Nella comunicazione mensile del venditore di cui all'art.2 delle determinazioni, ciascun POD/PDR servito dal venditore stesso deve essere conteggiato una sola volta nell'apposito casella "*numero utenze*".

^[1] Ad esempio, PDR per cui l'ADM ha riconosciuto una forfettizzazione dei consumi.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Pertanto, la somma di tutti le caselle “*numero utenze*” per le diverse destinazioni d’uso deve risultare pari al numero totale di POD/PDR che, in quel mese, sono stati serviti dal venditore.

Per evitare duplicazioni di conteggio dei POD/PDR trovano applicazione le seguenti regole.

Nel caso del gas naturale, il PDR è conteggiato una sola volta:

- Per gli usi soggetti ad accisa con scaglioni di consumo: nella casella del quadro G relativo allo scaglione di consumo più alto raggiunto nel mese;
- Per gli usi senza pagamento di accisa: nella casella del quadro E relativa alla destinazione d’uso dichiarata per i fini fiscali.
La casella E15 è la somma dei valori di tutte le precedenti caselle E. Per evitare duplicazioni, il valore di tale casella deve essere sempre posta uguale a zero, sia per “*numero utenze*”, sia per “*quantità metri cubi*”.
- Per usi promiscui: nella casella del quadro G o in quella del quadro E relativa alla destinazione d’uso prevalente per quantità fatturata.

Invece, nel caso dell’energia elettrica, il POD è conteggiato, una sola volta:

- Per i consumi assoggettati ad accisa in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: nella casella del quadro M relativo allo scaglione di consumo più alto raggiunto nel mese;
- Per i consumi non sottoposti ovvero esenti da accisa: nella casella dei quadri J e L relativa alla destinazione d’uso dichiarata per i fini fiscali;
- Per usi promiscui: nella casella dei quadri J - L o in quella del quadro M relativa alla destinazione d’uso prevalente per quantità fatturata.

Indipendentemente dal precedente criterio di conteggio del numero di POD /PDR, in caso di usi promiscui o di consumi presso un POD/PDR rientranti in più scaglioni di consumo, i quantitativi complessivamente fatturati nel mese sono comunque suddivisi tra le diverse destinazioni d’uso e tra gli scaglioni di consumo, ai quali sono stati ascritti nella fattura, compilando conseguentemente le relative caselle dei quantitativi della comunicazione ex art.2, comma 2 della determinazione.

Pertanto, la somma dei quantitativi mensili esposti nelle caselle^[2] dedicate ai consumi per le diverse tipologie di utilizzo (e nel caso dell’EE, anche per le infrastrutture di ricarica) deve risultare uguale al consumo totale fatturato nel mese, sia relativamente a ciascuna fattura emessa sia complessivamente per tutte le fatture emesse nel mese.

^[2] Si tratta delle caselle della colonna denominata “*Usi Commerciali kWh*” nella comunicazione EE e della colonna denominata “*quantità metri cubi*” nella comunicazione GN.



AGENZIA

ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

3. DOMANDA – Nella comunicazione dei venditori, come va trattato un POD/PDR che non è oggetto di fatturazione nel mese di riferimento?

RISPOSTA – Un’utenza (POD /PDR) per la quale non sono emesse fatture nel mese di riferimento^[3], è comunque conteggiata nel “*numero utenze*” servite dal soggetto obbligato secondo le disposizioni di cui alla risposta 2. Ovviamente, il quantitativo fatturato nel mese relativo alla predetta utenza è pari a zero.

4. DOMANDA – La comunicazione è dovuta anche dai venditori inattivi?

RISPOSTA – La comunicazione è dovuta alle previste scadenze da parte di tutti i venditori che hanno un codice di accisa attivo. La comunicazione è sempre dovuta anche nei casi in cui tali soggetti non abbiano emesso fatture nel mese di riferimento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla risposta 3.

In caso di cessazione di attività, la comunicazione non è più dovuta dal mese successivo a quello di avvenuta cessazione del codice accisa da parte dell’UD territorialmente competente.

5. DOMANDA – Si conferma che i dati comunicati dai distributori sono riferiti alla data di effettiva fornitura e che quelli comunicati dai venditori sono riferiti alla data di fatturazione?

RISPOSTA – I quantitativi di GN / EE forniti da un distributore sono riferiti a flussi fisici concreti di materia / di energia consegnati presso i PDR / POD dallo stesso serviti. Conseguentemente, la relativa comunicazione mensile è riferita ai quantitativi complessivamente consegnati dal distributore, per ciascun utente della distribuzione, dal primo all’ultimo giorno del mese al quale la dichiarazione si riferisce.

I predetti quantitativi sono rilevati dai misuratori installati nei PDR/POD con riferimento al predetto periodo temporale, ovvero stimati dal distributore, sulla base delle predette misure, sempre con riferimento al medesimo periodo.

Pertanto, ai fini della comunicazione del distributore, la data in cui il distributore emetterà la fattura agli utenti della distribuzione per la fornitura del mese di riferimento non ha alcuna rilevanza.

^[3] Tipicamente tale circostanza si verifica per le utenze domestiche con periodicità di fatturazione bimestrale o quadrimestrale.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Viceversa, i quantitativi comunicati dai venditori nel mese di riferimento sono quelli risultanti dalla somma di tutte le fatture, anche di conguaglio o a rettifica, emesse nei confronti consumatori finali, dal primo all'ultimo giorno del mese al quale la dichiarazione si riferisce.

6. DOMANDA – Nella comunicazione dei venditori EE, come devono essere indicati i quantitativi fatturati, presso POD, a quei consumatori finali che sono riconosciuti quali soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ai sensi dell'art.53, comma 1, lettere c) e c-bis) e comma 2 del TUA?

RISPOSTA – I quantitativi di EE forniti presso i POD ubicati all'interfaccia di un'officina elettrica sono, di norma, fatturati dal venditore senza applicazione dell'accisa, in quanto la stessa sarà liquidata dall'esercente nella relativa dichiarazione annua, a seconda della destinazione d'uso.

Per i soli fini della comunicazione mensile, tali quantitativi devono essere esposti valorizzando nel relativo tracciato record:

- campo 11.1.1 $\langle n_{pod} \rangle$ = numero di POD di consumatori finali rientranti nella casistica di che trattasi
- campo 11.1.2 $\langle qta_{kWh} \rangle$ = quantità fatturata senza applicazione di accisa a tutti i POD rientranti nella casistica di che trattasi;
- campo 11.1.3 $\langle cod_{rigo} \rangle$ = "J4".

Invece, nel caso in cui l'UD competente abbia definito l'assetto dell'officina elettrica prevedendo che l'accisa sull'EE acquistata dall'esercente al POD di interfaccia sia liquidata direttamente dal venditore, quest'ultimo procederà ad esporre i consumi nella comunicazione mensile con la modalità ordinaria, suddividendo gli stessi tra le diverse destinazioni d'uso alle quale sono stati ascritti nella fattura.

Resta ferma la compilazione della dichiarazione annuale del venditore EE con l'esposizione:

- dei quantitativi complessivamente fatturati ai POD di interfaccia di officine elettriche, nel quadro I - "*energia elettrica fatturata*" - con la tipologia di fornitura "Q";

dei quantitativi complessivamente ceduti nell'anno a clienti ubicati in altri Stati della UE, nel quadro J - "*consumi non sottoposti ad accisa*", campo 4 - "*Fornitura a clienti UE*"

7. DOMANDA – La data di scadenza dell'invio delle comunicazioni (primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono) è da considerarsi come



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

termine ultimo oppure le comunicazioni devono essere inviate solo in quel giorno preciso?

RISPOSTA – Le comunicazioni previste dalla determinazione devono essere inviate entro il primo giorno del terzo mese successivo a quello a cui si riferiscono. Pertanto, le comunicazioni relative ad un determinato mese possono essere inviate anche antecedentemente alla predetta scadenza.

8. DOMANDA – Come si ottiene il codice ditta nazionale del distributore?

RISPOSTA – Al fine di ottenere il rilascio del codice ditta nazionale di cui all'art.1, comma 6 della *determinazione EE* ovvero all'art.1, comma 5 della *determinazione GN*, il distributore deve presentare apposita istanza all'UD territorialmente competente sulla propria sede legale.

Tale UD provvede al rilascio del codice constatato l'avvenuto censimento del distributore in quanto esercente reti di distribuzione già censite. Al fine di agevolare tale controllo, il distributore può utilmente indicare nell'istanza i codici ditta relativi alle reti che esercisce.

9. DOMANDA – Le comunicazioni della determinazione EE sono dovute dagli esercenti per la propria officina di produzione (ad es: impianto di cogenerazione, impianto fotovoltaico per uso proprio, ecc.)?

RISPOSTA – I soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni della determinazione EE sono esclusivamente i distributori e i venditori. Questi ultimi sono esclusivamente i soggetti di cui all'art.53, comma 1 lettera a) del TUA.

Gli altri soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica di cui al predetto art.53, comma 1, lettere da b) a c-bis) – e, pertanto, anche gli esercenti officina di produzione di EE per uso proprio - sono esclusi dall'obbligo di che trattasi.

Resta ovviamente ferma la presentazione da parte di tali soggetti della dichiarazione annuale di consumo di cui all'art.53, comma 8 del TUA, contenente, tra l'altro, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito di imposta relativo ad ogni mese solare.

10. DOMANDA – Qualora un POD / PDR, nel corso di un mese solare, sia soggetto



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

ad un cambio di intestatario, e siano emesse entrambe le fatture (quella di chiusura al precedente intestatario e quella di apertura al successivo), il punto va conteggiato una sola volta o due?

RISPOSTA – Come chiarito nella risposta 2, nelle comunicazioni mensili dei venditori, ciascun POD/PDR servito deve essere conteggiato in un'unica casella della colonna “*numero utenze*”. Pertanto, nel caso di che trattasi il POD/PDR è conteggiato una sola volta.

Relativamente a tale POD/PDR, il venditore indicherà nella comunicazione mensile la somma dei consumi fatturati nel mese al precedente e al nuovo intestatario, nel rispetto delle disposizioni di cui alla risposta 5.

11. DOMANDA – I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sul GN di cui all'art.26, comma 7, lettere da b) a d) del TUA sono tenuti a presentare le comunicazioni mensili?

RISPOSTA – No. Ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.l.124/2019, i soggetti obbligati all'invio delle comunicazioni della determinazione GN sono i distributori e i venditori. Questi ultimi sono esclusivamente i soggetti di cui all'art.26, comma 7 lettera a) del TUA. Gli altri soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale di cui al predetto art.26, comma 7, lettere da b) a d) sono esclusi dall'obbligo di che trattasi.

12. DOMANDA – Nella comunicazione mensile dei venditori come sono calcolati i quantitativi di GN / EE complessivamente fatturati di cui all'art.2, comma 1 delle determinazioni?

RISPOSTA – Come già esposto nella risposta 5, i quantitativi comunicati dai venditori nel mese di riferimento sono quelli risultanti dalla somma di tutte le fatture emesse ai consumatori finali, anche di conguaglio o a rettifica, dal primo all'ultimo giorno del mese al quale la dichiarazione si riferisce.

Pertanto, i relativi tracciati record sono stati strutturati anche per poter gestire eventuali quantitativi negativi che potrebbero risultare dalla predetta somma.

Resta ferma, la distinta comunicazione delle rettifiche di fatturazione in sede di dichiarazione annuale da parte dei venditori di GN e di EE, rispettivamente nel quadro H del modello AD-2 e nel quadro K del modello AD-1.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

13. DOMANDA – Il numero di PDR /POD comunicato dai distributori di GN/EE, comprende anche quelli che nel mese non hanno registrato consumi?

RISPOSTA – Sì. Per ciascun utente della distribuzione, un PDR / POD deve esser incluso nel numero di quelli serviti anche se i relativi consumi, nel mese al quale la comunicazione si riferisce, sono pari a zero.

Sono, invece, esclusi dal conteggio i PDR/POD non attivi ai fini della distribuzione (ad es: con contatore chiuso o assente).

14. DOMANDA – La comunicazione del distributore, relativamente ad un utente della distribuzione, è dovuta anche qualora nei PDR /POD presso i quali insiste si siano registrati consumi nulli?

RISPOSTA – Sì. Un utente della distribuzione deve essere sempre indicato dal distributore nella comunicazione mensile, anche nel caso in cui, nel mese al quale la comunicazione si riferisce, siano stati rilevati ovvero stimati^[4] consumi nulli presso i PDR /POD sui quali insiste.

Da quanto sopra esposto e per la risposta 13, ne consegue che la comunicazione mensile del distributore GN / EE include sempre tutti gli utenti della distribuzione serviti da tutte le reti che gestisce a livello nazionale, con indicazione del numero di PDR/POD ad essi associato, anche se il quantitativo di GN / EE agli stessi fornito è pari a zero.

15. DOMANDA – La comunicazione mensile dei venditori GN / EE è unica per tutto il territorio dello Stato?

RISPOSTA – Sì. Ai sensi dell'art.2, comma 1 delle determinazioni, la comunicazione mensile di un venditore GN / EE è relativa ai quantitativi complessivamente fatturati nel territorio dello Stato, su tutti i PDR /POD dei consumatori finali serviti dal venditore.

Pertanto, ai fini della comunicazione di che trattasi, diversamente da quanto effettuato per la dichiarazione annuale, non devono essere indicate né le province, né i comuni presso i quali sono ubicati i POD /PDR oggetto di fatturazione. In tal senso sono, conseguentemente, impostati i tracciati record relativi alle comunicazioni stesse.

^[4] Cfr ai sensi dell'art.1, comma 3 della determinazione GN ovvero dell'art.1, comma 4 della determinazione EE



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

16. DOMANDA – La comunicazione mensile dei distributori GN / EE è unica per tutto il territorio dello Stato?

RISPOSTA – Sì. Ai sensi dell'art.1, comma 1 delle determinazioni, la comunicazione mensile di un distributore GN / EE è relativa ai quantitativi complessivamente forniti nel territorio dello Stato, su tutti i PDR /POD ubicati presso consumatori finali.

La comunicazione si riferisce pertanto cumulativamente a tutte le reti elettriche che il distributore gestisce nel territorio dello Stato. A tal fine è prevista l'attribuzione al distributore di un unico codice ditta nazionale.

17. DOMANDA – Nel tracciato record relativo alla comunicazione dei venditori GN è prevista l'indicazione del numero totale di PDR nonché la relativa suddivisione tra le destinazioni d'uso identificate nei quadri E e G della dichiarazione annuale. Quale relazione lega le tre distinte indicazioni?

RISPOSTA – Secondo le disposizioni di cui alle risposte 2 e 3, nella comunicazione mensile del venditore GN, ciascun PDR è conteggiato una sola volta nella colonna “numero utenze”, anche nel caso in cui nel mese non sia oggetto di fatturazione. A tal fine, il campo E15 deve sempre essere pari a zero, sia per “numero utenze” sia per “quantità metri cubi”.

Pertanto, nel relativo tracciato record, il valore del campo 9 <n_pdr_utenti_totale> è pari alla somma, estesa a tutte le reiterazioni del record 11.1 <dest>, del campo 11.1.1 <n_pdr>.

La reiterazione del record 11.1 <dest> relativa al campo 11.1.3 <cod_rigo> = E15 deve recare le seguenti valorizzazioni:

- campo 11.1.1 <n_pdr> = 0;
- campo 11.1.2 <qta_mc> = 0

18. DOMANDA – Nel tracciato record relativo alla comunicazione dei venditori EE è prevista l'indicazione del numero totale di POD nonché la relativa suddivisione tra le destinazioni d'uso identificate nei quadri J, L, M della dichiarazione annuale e quella presso infrastrutture di ricarica. Quale relazione lega le tre distinte indicazioni?



RISPOSTA – Secondo le disposizioni di cui alle risposte 2 e 3, nella comunicazione mensile del venditore EE, ciascun POD è conteggiato una sola volta nella colonna “numero utenze”, anche nel caso in cui nel mese non sia oggetto di fatturazione.

Pertanto, nel relativo tracciato record, il valore del campo 9 <n_pod_consumatori> è pari alla somma, estesa a tutte le reiterazioni del record 11.1 <dest>, del campo 11.1.1 <n_pod> e del campo 11.1.5 <n_pod_parte>.

19. DOMANDA – La comunicazione mensile dei venditori EE deve recare, relativamente ai quantitativi complessivamente fatturati, la distinzione tra usi propri ed usi commerciali di cui ai quadri J, L e M della dichiarazione annuale?

RISPOSTA – No. Il rimando ai quadri J, L, M della dichiarazione annuale, di cui all’art.2, comma 2 della determinazione EE, ha il solo lo scopo di identificare le destinazioni d’uso dell’EE per l’applicazione dell’art.12, comma 1, lettera b) del D.L.124/2019.

Pertanto, nella comunicazione mensile, i quantitativi complessivamente fatturati nel mese per una particolare destinazione d’uso vanno indicati in un’unica soluzione, senza l’ulteriore separazione tra i predetti usi propri ed usi commerciali.

In tal senso è, conseguentemente, impostato il tracciato record relativo alla comunicazione mensile dei venditori EE, nel quale, per ciascuna destinazione d’uso, il quantitativo complessivamente fatturato nel mese è indicato in un solo campo, cioè 11.1.2 <qta_kWh>.

20. DOMANDA – Ai fini regolatori, presso i POD è ammessa la cessione di EE da un cliente grossista ad un altro cliente grossista, denominato “controparte commerciale”^[5], che poi procede alla fatturazione al consumatore finale. Quali sono gli obblighi della “controparte commerciale” relativamente alle comunicazioni mensili dei venditori EE?

RISPOSTA – Dal punto di vista regolatorio del settore dell’EE, la figura del cliente grossista è prevista dall’art.2, comma 4 del D.lgs 79/99 quale soggetto che, tra l’altro, acquista energia elettrica a scopo di rivendita.

Pertanto, dal punto di vista fiscale e tributario, un cliente grossista diventa obbligato al pagamento dell’accisa sull’EE ai sensi dell’art.53, comma 1 del TUA, laddove proceda alla fatturazione dell’EE ai consumatori finali.

^[5] Cfr delibera ARERA n.166 del 18 aprile 2013.

Conseguentemente, un soggetto “controparte commerciale”, in quanto rivenditore di EE su POD ubicati presso consumatori finali, è sempre tenuto all’invio delle comunicazioni mensili di che trattasi.

Restano fermi tutti gli altri adempimenti già previsti per i venditori dal TUA e dalle relative disposizioni attuative, in particolare, per quanto concerne i venditori qualificati ai fini regolatori come “*controparte commerciale*”, l’indicazione dei quantitativi di energia elettrica ricevuti nel quadro H della dichiarazione annuale.

21. DOMANDA – Nella comunicazione dei venditori di EE come deve essere indicato il consumo fatturato relativamente ai POD che alimentano contestualmente luoghi e locali diversi dalle abitazioni ed anche infrastrutture di ricarica?

RISPOSTA – Come specificato nella risposta 2, in caso di usi promiscui, i quantitativi di EE complessivamente fatturati nel mese sono comunque suddivisi tra le diverse destinazioni d’uso alle quale sono stati ascritti nella fattura, compilando conseguentemente le relative caselle della comunicazione ex art.2, comma 2 della determinazione.

Il predetto principio generale vale, in particolare, nel caso in cui la fattura sia relativa, ad EE destinata contestualmente a luoghi e locali diversi dalle abitazioni e ad infrastrutture di ricarica, con distinzione tra le due predette tipologie di utilizzo.

Laddove, invece, relativamente ad un POD il venditore non abbia cognizione della successiva partizione dell’EE verso infrastrutture di ricarica ubicate a valle del contatore^[6], i consumi indicati nella comunicazione saranno esposti nel riquadro relativo alla tipologia di utilizzo oggetto di fatturazione e, quindi, utilizzata per la liquidazione dell’imposta in bolletta.

Va da sé che laddove il POD sia esclusivamente dedicato ad infrastrutture di ricarica, il relativo consumo fatturato dovrà essere univocamente ascritto nella comunicazione a tale impiego, utilizzando il campo 11.1.4 *qta_kWh_parte*> del tracciato record.

In ogni caso, relativamente a ciascuna fattura emessa, la somma dei consumi esposti nella comunicazione per le diverse tipologie di utilizzo e per le infrastrutture di ricarica deve risultare uguale al consumo complessivo fatturato.

^[6] Ed esempio, il POD di un’abitazione all’interno della quale sia stata allestita una presa per la ricarica di un veicolo elettrico.



Conseguentemente, nel tracciato record, il valore del campo 10 *<qta_kWh_fornita>* deve risultare sempre pari alla somma del campo 11.1.2 *<qta_kWh>* (reiterato per le diverse tipologie d'uso fatturate) e del campo 11.1.4 *<qta_kWh_parte>*.

22. DOMANDA – Nella comunicazione dei distributori di EE come deve essere enumerato ad un POD con “impieghi promiscui” (cioè che alimenta un’abitazione o un luogo e locali diverso dalle abitazioni ed anche, contestualmente, infrastrutture di ricarica)? Come deve essere indicata la relativa quantità di EE fornita?

RISPOSTA – Al fine della comunicazione del numero di POD serviti, un POD “per impieghi promiscui” ovvero un POD in cui tale promiscuità non sia nota al distributore^[7], è univocamente conteggiato nella casella “*numero di POD serviti?*” - “*consumatori finali?*” della dichiarazione.

Ferma restando l'univocità del conteggio, un POD è annoverato nella casella “*numero di POD serviti?*” - “*ricarica autoveicoli?*” solo se il POD stesso è dedicato esclusivamente ad un’infrastruttura di ricarica.

Analogo criterio di attribuzione è utilizzato al fine della comunicazione da parte del distributore della “*quantità fornita [kWh]*”.

In base a quanto sopra esposto, relativamente a ciascun venditore a cui l'EE è consegnata, il distributore compilerà il record 9.1 *<utente>* del tracciato record, con due iterazioni:

- la prima, con campo 9.1.1 *<tip>* = “1”, per indicare il complessivo numero di POD ubicati presso consumatori finali gestiti dal predetto venditore (campo 9.3.4 *<n_pod>*) e la relativa quantità complessivamente fornita nel mese (campo 9.1.5 *<qta_kWh>*). Sono esclusi i POD dedicati alle infrastrutture di ricarica;
- la seconda, con campo 9.1.1 *<tip>* = “4”, per indicare il complessivo numero di POD esclusivamente dedicati ad infrastrutture di ricarica gestiti dal predetto utente (campo 9.3.4 *<n_pod>*) e la relativa quantità complessivamente fornita nel mese (campo 9.1.5 *<qta_kWh>*).

In entrambe le iterazioni, la partita iva e la ragione sociale del venditore saranno ripetute nei campi 9.2.2 *<piva>* e 9.1.3 *<rag>*.

^[7] Ad esempio, nel caso di un POD di un’abitazione a valle del quale sia stato installato un sistema di ricarica di un veicolo elettrico.



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

Come chiarito nella risposta 5, la quantità di cui al campo 9.1.5 è quella consegnata dal distributore, rispettivamente a consumatori finali o ad infrastrutture di ricarica, dal primo all'ultimo giorno del mese al quale la dichiarazione si riferisce.

23. DOMANDA – Come deve comportarsi un distributore EE nella propria comunicazione laddove sia a conoscenza che l'utente della distribuzione è un acquirente per uso proprio e non un venditore?

RISPOSTA – La comunicazione del distributore di cui all'allegato 1 della determinazione EE prevede l'elencazione di tutti gli utenti della distribuzione, precisandone la ragione sociale e la partita IVA.

Nel caso particolare in cui il distributore sia a conoscenza della circostanza che l'utente della distribuzione è, ai fini delle accise, un acquirente per uso proprio di EE e non un venditore, fermo restando quanto indicato nella risposta 23, nella compilazione del record 9.1 <utente>, il campo 9.1.1 <tip> è valorizzato con "2" invece che con "1"

24. DOMANDA – L'obbligo di invio delle comunicazioni dei distributori EE, si riferisce anche ai titolari di RIU (Reti Interne di Utenza) ed ai gestori di SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi)?

RISPOSTA – Ai sensi dell'art.1. comma 1 della determinazione EE, è obbligato alla comunicazione un distributore che, per mezzo delle reti elettriche che esercisce, effettua la fornitura di energia a POD ubicati presso i consumatori finali.

Com'è noto, ciascuna rete elettrica del distributore è identificata con un apposito codice ditta e la quantità di EE fornita ai POD ubicati presso i consumatori finali deve essere indicata quale "*distribuzione per conto terzi*" nel quadro G, tipologia di cessione "D", della dichiarazione annuale relativa alla rete medesima^[8].

Pertanto, l'esercente una rete elettrica sarà tenuto all'obbligo di invio delle comunicazioni mensili se all'uscita di almeno una delle reti che gestisce sono presenti POD, relativamente ai quali:

- un venditore procede poi alla fatturazione al cliente finale;
- il distributore è tenuto ad indicare i quantitativi annui distribuiti per conto terzi, con tipologia di cessione "D", nel quadro G delle dichiarazioni annuali.

^[8] Cfr, da ultimo, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale di EE per l'anno di imposta 2020.

Tali disposizioni, che inquadrano la fattispecie di che trattasi per i soli fini fiscali e tributari, prescindono dalla connotazione giuridica della rete elettrica per i fini regolatori.

Alla luce di tale principio, è possibile definire la risposta al quesito di che trattasi, alla luce delle evoluzioni del quadro regolatorio relativamente ai Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC) ed alle RIU (Reti Interne di Utenza).

Com'è noto, nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa comunitaria in materia, per le sole finalità regolatorie, l'art.33 della legge 99/09 ha definito come RIU una rete di distribuzione, tra l'altro:

- dotata di POD sui soli punti di interconnessione con una rete pubblica;
- gestita da un soggetto che non è titolare di concessione di distribuzione dell'EE;
- senza obbligo di connessione di terzi.

Pur trattandosi di una nozione che non attiene alla disciplina fiscale e tributaria, la realtà operativa delle RIU è stata, in passato, gestita ai fini delle accise configurando il relativo gestore:

- come consumatore finale presso i POD di interconnessione con una rete pubblica;
- ovvero, nei casi previsti dal TUA, come esercente un'officina elettrica, solitamente estesa a tutta la RIU⁹¹.

Con l'evoluzione del quadro regolatorio, le reti di distribuzione non pubbliche sono state classificate come SDC (Sistemi di Distribuzione Chiusi), includendo in tale nozione sia le predette RIU, sia le altre reti private che soddisfano i requisiti degli SDC, denominate ASDC (Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi).

In particolare, per quanto qui di interesse, negli SDC, contrariamente a quanto previsto per le RIU dal predetto art.3 della legge 99/09, possono essere definiti ulteriori POD a valle di quello di interconnessione con la rete pubblica.

In tale mutato quadro regolatorio, ne consegue che dal punto di vista fiscale:

- a) i gestori di RIU che tramite la rete da essi esercitata forniscono energia a POD ubicati presso consumatori finali, sono soggetti alle disposizioni della determinazione al pari di qualsiasi altro distributore che opera a seguito di concessione;
- b) i gestori di RIU che, per effetto delle pregresse disposizioni fiscali, sono rimasti consumatori finali di EE ovvero distributori di EE in una rete priva di concessione, senza ulteriori POD sottostanti, non sono, viceversa, soggetti all'obbligo di che trattasi. Tali distributori sono tenuti alla presentazione della relativa dichiarazione annuale di cui all'art.53, comma 8 del TUA e a dichiarare

⁹¹ Trattasi, usualmente, di reti private a servizio di grandi stabilimenti industriali, delle fiere campionarie, di ortomercati, di aeroporti, di metropolitane urbane, ecc.



**AGENZIA
ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie, ai sensi dell'art.53, comma 4 del TUA. Va da sé che, laddove a seguito di tali variazioni, la RIU dovesse rientrare nella fattispecie del predetto punto a), in quanto al suo interno dovesse iniziare l'attività di “*distributore per conto terzi*”, il relativo gestore diverrebbe sottoposto all'obbligo di che trattasi.

La medesima conclusione si applica anche per i gestori degli ASDC. Alla luce di tali principi generali, per le sole RIU dei grandi stabilimenti industriali (ad es.: raffineria, impianti petrolchimici, ecc..) seguiranno ulteriori indicazioni all'esito degli approfondimenti tecnici sull'assetto fiscale più aderente al mutato quadro regolatorio.

25. DOMANDA – L'obbligo di invio delle comunicazioni dei distributori EE, si applica anche alle imprese elettriche minori, che gestiscono reti non interconnesse e le cui attività di produzione, distribuzione e vendita sono esercitate in maniera verticalmente integrata?

RISPOSTA – Sì. La circostanza che talune Società del settore elettrico esercitino in maniera integrata, presso talune reti non interconnesse, le attività di produzione, di distribuzione e di vendita è irrilevante ai fini dell'obbligo di che trattasi.

Pertanto, tali Società sono tenute a presentare le previste comunicazioni mensili:

- sia per i quantitativi forniti, per quanto concerne l'attività di distributore,
- sia per i quantitativi fatturati, per quanto concerne l'attività di venditore.

Nella comunicazione resa in qualità di distributore, tra i dati sui venditori che insistono sui POD ubicati presso i consumatori finali serviti dalla rete non interconnessa, la Società indicherà, in particolare, i quantitativi a sé stessa forniti in qualità di venditore.

La Società, in qualità di distributore, è altresì tenuta a richiedere all'UD territorialmente competente il codice ditta di cui all'art.1, comma 6 per la presentazione della predetta comunicazione.

La medesima disposizione trova applicazione per le altre Società del settore elettrico^[10] che, in deroga alle disposizioni sulla separazione funzionale (cd. *unbundling*), esercitano su una rete elettrica locale anche interconnessa ad altre reti, le attività di produzione, distribuzione e vendita in maniera integrata.

^[10] Ad esempio, le cosiddette “Cooperative Storiche di Autoproduzione” di cui all'art.4, numero 8 della legge 1643/1962.



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DIREZIONE ACCISE – ENERGIE E ALCOLI

26. DOMANDA – Quando una infrastruttura di ricarica è considerata pubblica?

RISPOSTA – Un’infrastruttura di ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica di cui all’art.55, comma 5 del TUA è considerata pubblica laddove la stessa sia ubicata in luoghi accessibili al pubblico^[11].

Pertanto, ai fini fiscali, è considerata “pubblica” un’infrastruttura ubicata su aree pubbliche ovvero su aree private ma aperte al pubblico^[12]. Viceversa, è considerata “*per usi privati*” un’infrastruttura di ricarica ubicata in aree private non accessibili al pubblico.

La predetta distinzione è, tuttavia, irrilevante ai fini della corretta imputazione dei quantitativi forniti e fatturati nelle comunicazioni mensili dei distributori e dei venditori, relativamente alla quale si rimanda, rispettivamente, alle risposte 2, 5, 13 e 15.

Per la liquidazione dell’imposta da parte del venditore di EE presso un’infrastruttura di ricarica si richiamano le disposizioni di cui alla nota della Direzione accise prot.141294 del 9 ottobre 2019.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna

^[11] Cfr, tra l’altro, il considerando numero 26 della direttiva 2014/94/UE nonché l’art.4, comma 10 del D.lgs.257/2016.

^[12] Ad esempio: centro commerciale, parcheggio di un hotel, garage gestito da privati.